

STATUTO dell'associazione AMICI DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

ART. 1 (Denominazione e sede)

L'associazione denominata "AMICI DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO" assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale. L'associazione ha la sede legale nel comune di Quart (Aosta), Villaggio Epilaz 20, e opera in prevalenza nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare della Legge 7/12/2000, n. 383 e della legge regionale valdostana 22/7/ 2005, n. 16 e successive modificazioni .

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'associazione persegue obiettivi di carattere civile, culturale e sociale, con particolare riguardo al parco nazionale Gran Paradiso (di qui in avanti PNGP) e si avvale in prevalenza delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e senza scopi di lucro.

Essa opera nell'ambito della tutela del paesaggio e della biodiversità del territorio del PNGP, delle sue aree periferiche e di altre aree protette. Essa collabora con l'Ente PNGP e il suo personale, specialmente quello di sorveglianza, come pure con le comunità locali, con gli enti culturali e le associazioni ambientaliste.

Essa accetta e promuove:

1 - il **concetto** di parco nazionale internazionalmente condiviso e definito dalla Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), come porzione di territorio dove la biodiversità e il paesaggio sono tutelati e sono messi a disposizione della popolazione "per suo beneficio e godimento";

2 - le **iniziative** di sviluppo delle comunità locali, purché non contrastino con la conservazione ambientale.

In particolare persegue:

- la riduzione al minimo necessario del **traffico motorizzato** all'interno del Parco, specie nella zona del colle Nivolet, ma è contraria all'apertura di nuove strade e alla realizzazione di nuove infrastrutture, se non strettamente funzionali alla tutela ambientale;
- il **restauro naturalistico delle aree degradate** a seguito di interventi antropici;
- nuove forme di **pascolo domestico** bovino, purché compatibili con la biodiversità, con riduzione graduale fino a zero del pascolo ovino, perché incompatibile, il tutto secondo le linee tracciate dal Servizio Scientifico dell'Ente Parco nel 2014;
- l'acquisizione in **proprietà o affitto** da parte dell'Ente Parco di aree interne o limitrofe al Parco, dotate di particolare importanza dal punto di vista ambientale;
- la verifica della capacità di carico dell'ecosistema compreso nel Parco del Gran Paradiso, prevedendo limitazioni nel flusso turistico laddove questo entrasse in conflitto con le prioritarie esigenze di tutela ambientale;
- la permanenza della **sede tradizionale** del Parco a Torino, condizione per l'unitarietà dello stesso;
- la modernizzazione dei **Centri Visitatori**, per renderli aggiornati e dialoganti con i visitatori, sui temi attuali della conservazione in Italia, in Europa e nel mondo.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione intende attivare un sito Internet e garantire la propria presenza sui più importanti social networks; partecipare ai consigli d'amministrazione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso; proporre, promuovere e diffondere iniziative coerenti con il presente statuto.

ART. 3 (Ammissione e perdita di qualifica di socio)

Sono soci tutte le persone maggiorenni che conoscono lo statuto dell'associazione, ne condividono

le finalità e sono disposte a collaborarvi. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente. Eventuale diniego deve essere motivato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- recesso, con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Il socio escluso può fare ricorso all'assemblea dei soci che, sulla base delle diverse motivazioni espresse, decide in via definitiva. I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere il rimborso dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di:

- intervenire e votare in assemblea;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'associazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- recedere.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci.

Le prestazioni dei soci sono in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo .

ART. 5 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- il Consiglio direttivo, in prima istanza formato dai soci fondatori;
- il Presidente e il Vice-presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. E' ammesso il rimborso delle spese documentate.

ART. 6 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata ai soci tramite lettera, fax, e-mail o sms almeno dieci giorni prima.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione, entrambe le Assemblee sono costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno

dei soci, comprese le deleghe conferita ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Non sono ammesse più di una delega per ciascun socio.

Ferme restando le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello Statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- approvare il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approvare la relazione delle attività svolte e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- eleggere i componenti del Consiglio direttivo previa determinazione del loro numero, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7;
- approvare gli indirizzi e il programma proposti dal Consiglio direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- stabilire l'ammontare della quota sociale annuale .

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- la discussione della proposta di modifica dello statuto;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 7 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da sette membri.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata tramite lettera, fax, e-mail o sms almeno sette giorni prima.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, incluso il Presidente.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Compete al Consiglio direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- mettere in atto le attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale approvato dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente e il Vice-presidente;
- nominare il Segretario;

- accogliere le domande degli aspiranti soci o respingerle con motivazione;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

ART. 8 (Presidente e Vice-presidente)

Il Presidente e il Vice-presidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione, dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione;

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente.

ART. 9 (Il Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione dell'associazione. E' preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell'associazione.

Compete al Segretario:

- coadiuvare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 10 (Patrimonio e proventi)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

I proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ART. 11 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 1 novembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il 2 marzo di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 12 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, che residuano al termine della liquidazione, saranno devoluti a fini di utilità sociale come previsto dalla lettera l), art. 3, Legge n. 383/00.

ART. 13 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 383/00, alla legislazione regionale sulla promozione sociale e successive variazioni.